

**D.M. 27 marzo 1996  
(G.U. n.143 del 20.6.96)**

*Fissazione del prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte*

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 67, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Considerato che, in base alla suddetta disposizione, occorre stabilire il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte che deve essere corrisposto al comune da parte degli interessati:

DECRETA:

**Art. 1**

Il prezzo da corrispondere al comune per la fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è fissato nella misura di L. 42.000 cadauna.

**Art. 2**

Le modalità di versamento sono fissate da ciascun comune.

**Art. 3**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1996

IL MINISTRO  
BARATTA